



Giunta Regionale della Campania



Protocollo d'intesa tra Regione Campania
e
Università degli Studi della Campania *Luigi
Vanvitelli*

CAPO I - I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITA'	3
<i>Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3– Assetto organizzativo</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 – Il Direttore Generale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Il Collegio Sindacale</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - L'Organo di indirizzo</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 – Il Collegio di Direzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 – L'Organismo indipendente di valutazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 - Ruolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 – Atto aziendale.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 – I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 15 - Fabbisogno di Personale</i>	<i>11</i>
CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE	11
<i>Articolo 16 - Piano triennale di attività.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 17 - Piano di attività annuale</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale</i>	<i>12</i>
CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO	13
<i>Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 20 – Attribuzione di incarichi ai professori e ricercatori universitari</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 21 – Impegno orario dei professori e dei ricercatori.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 22 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 23 - Personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 24 - Impegno orario del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25 – Trattamento economico del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario</i>	<i>17</i>
CAPO V-II – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.....	18
<i>Articolo 26 - Personale universitario delle professioni sanitarie</i>	<i>18</i>
CAPO V-III – ALTRO PERSONALE	18

<i>Articolo 27 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni</i>	<i>18</i>
CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA	18
<i>Articolo 28 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 29 – Contrattazione decentrata</i>	<i>19</i>
CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE	19
<i>Articolo 30 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 31 – Attività formativa</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 32 – Centri di riferimento regionale</i>	<i>19</i>
CAPO VII – PATRIMONIO	20
<i>Articolo 33 – Patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria</i>	<i>20</i>
CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	20
<i>Articolo 34 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 35 - Compartecipazione della Regione e dell’Università alla gestione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.....</i>	<i>20</i>
CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
<i>Articolo 36 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata</i>	<i>21</i>

Protocollo d'Intesa per l'integrazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente pro-tempore On. Vincenzo De Luca, domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli, in Via Santa Lucia 81

e

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gianfranco Nicoletti domiciliato ai fini del presente accordo a Caserta, in Via Abramo Lincoln, 5

PREMESSA

1. con DCA 47 del 10 Giugno 2016 pubblicato sul BURC del 27 Giugno 2016 n. 42 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università di Napoli);
2. l'art 2 comma 3 del Dlgs 517/1999 stabilisce che al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero – universitaria;
3. l'art 9 della Legge Regionale del 29/12/2022 n. 18 avente ad oggetto "Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie" è stata disposta la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e l'adozione del modello aziendale unico mediante la stipula di appositi protocolli d'Intesa;

CAPO I – I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITA'

Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università

1. La integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (in seguito "Università") si realizza attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli (in seguito "AOU").
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge regionale 29.12.2022 n. 18, con la stipula del presente protocollo di intesa, l'AOU adotta il modello aziendale unico di azienda ospedaliera universitaria cui all'art. 2 comma 3 del D.lgs. 517/1999 con autonoma personalità giuridica.

Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa

1. La Regione Campania (in seguito "Regione"), l'Università e l'AOU si impegnano a realizzare una fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la Scuola di Medicina e Chirurgia ed i Dipartimenti Universitari di Area Medica perseguendo, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto di tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini.
2. L'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale ha la duplice finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e crescita qualitativa dei processi formativi.
3. Le parti convengono che qualora nella AOU non siano disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attività didattica e l'attività di ricerca, ovvero specifiche strutture di rilevante interesse regionale al fine della complessiva qualificazione della rete di alta specializzazione del SSR, la Regione e l'Università, nell'ambito e per la durata del presente Protocollo d'intesa, possono concordare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale e subordinatamente alla verifica della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, mediante convenzioni attuative con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS approvate dalla Giunta Regionale della Campania. In caso di ulteriori necessità, la Regione e l'Università procederanno di comune accordo a stipulare convenzioni con strutture private accreditate della Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università e del SSR. Tali convenzioni attuative costituiranno integrazioni del presente Protocollo di intesa.

Articolo 3– Assetto organizzativo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 517/1999, l'AOU è un ente di diritto pubblico, dotato di autonoma personalità giuridica ed opera secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'AOU stessa, in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, salve le specifiche disposizioni contenute nel D.lgs. 517/1999.
2. L'AOU è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'AOU sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3 comma 2 del D.lgs. 517/1999, all'art. 5 comma 2 del DPCM 24.5.2001, nel rispetto della sua autonomia giuridica e gestionale e dei principi e dei criteri previsti dal Decreto Commissariale 135/2012 e s.m.i., in modo da assicurare una coerente integrazione tra l'attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionale e lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, garantendo il rispetto dei criteri necessari al mantenimento delle funzioni di didattica e ricerca previsti dalla normativa vigente e dalla programmazione universitaria.

4. L'atto aziendale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 517/1999 e dell'art. 5 comma 2 del DPCM 24.5.2001, è adottato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore.
5. Nell'atto aziendale sono individuate le strutture assistenziali che, nel rispetto dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e dei parametri del DCA 18/2013 e s.m.i, consentono l'integrazione tra attività didattica e di ricerca.
6. Con l'atto aziendale, l'AOU adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata quale strumento ordinario di gestione operativa, volto ad assicurare l'esercizio integrato delle attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca.
7. L'atto aziendale individua i Dipartimenti Assistenziali Integrati (di seguito DAI) e le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera, nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture deliberati dal Comitato LEA in data 26.12.2012 e fissati dalla Regione con il DCA 18/2013 e s.m.i. Ogni DAI è composto da almeno tre strutture complesse.
8. L'atto aziendale stabilisce il procedimento dell'intesa fra il Direttore Generale dell'AOU ed il Rettore per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di Direttore del DAI e di responsabile di struttura complessa, semplice e semplice dipartimentale "a direzione universitaria", conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 517/1999, tenuto conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali, e "a direzione ospedaliera", conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., con la precisazione che, per la determinazione del fabbisogno dei dirigenti provenienti dal SSN, il Direttore Generale dovrà conseguire l'intesa con il Rettore;
9. Le strutture assistenziali complesse sono identificate nel rispetto dei provvedimenti regionali di riordino della rete ospedaliera, nonché in attuazione degli standard per la individuazione delle Unità Operative Complesse, Unità Operative Semplici e Unità Operative Semplici Dipartimentali stabiliti dal Comitato LEA, recepiti ed articolati a livello regionale nel DCA 18/2013 e s.m.i.;
10. La tipologia ed il numero di posti letto, definiti nel Piano Ospedaliero Regionale DCA 103/2018 e s.m.i., sono riportati con separato atto.

Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. L'AOU acquisisce il preventivo parere obbligatorio del Rettore e adotta e sottopone alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, per il controllo preventivo di merito, per i seguenti atti di gestione:
 - piani e programmi pluriennali di investimento;
 - bilancio economico preventivo e bilancio di esercizio.Il parere del Rettore di cui al comma 1 si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.
2. In riferimento ai piani triennali di investimento, particolare importanza assume il piano triennale di attività che deve essere predisposto dall'AOU, in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale con indicazione degli obiettivi, comprensivi di misure, tempi, strategie, assetto organizzativo, azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.

CAPO II – LA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. Gli organi dell'AOU sono:
 - il Direttore generale;
 - il Collegio sindacale,
 - l'Organo di indirizzo;
 - il Collegio di Direzione.
2. Gli organi e gli organismi di cui ai commi precedenti si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'AOU. Egli assicura il regolare funzionamento ed esercita l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della mission aziendale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale (d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e il d.lgs. 517/1999) e regionale.
3. Al Direttore Generale dell'AOU si applica la disciplina regionale concernente i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, anche per la verifica dei risultati della sua attività.
4. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria. Egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti dell'AOU, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione ed all'Università in relazione ai suoi compiti istituzionali. Tali compiti sono svolti in coerenza con la programmazione regionale, con le direttive della Giunta regionale e gli obiettivi assegnatigli all'atto della nomina e periodicamente aggiornati d'intesa tra Regione ed Università.
5. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, adotta il piano integrato di programmazione delle attività di assistenza, di ricerca e di didattica. In particolare, compete al Direttore Generale:
 - a) esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi e dal presente protocollo;
 - b) assumere la responsabilità del budget generale dell'AOU;
 - c) assegnare i budget alle singole strutture operative individuate quali centri di costo;
 - d) esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati avvalendosi dell'OIV di cui all'art 10.
6. Il Direttore Generale è nominato con atto della Regione d'intesa con Rettore. I requisiti per la nomina a Direttore generale sono quelli previsti dalla normativa vigente per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione.
7. Il Direttore generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie della Regione.
8. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità, nonché nelle altre ipotesi previste da leggi nazionali e regionali o anche su richiesta del Rettore che dovrà motivare le ragioni del venir

meno dell'intesa, il Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità previste dall'art. 3 bis comma 7 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

9. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.
10. Il Direttore Generale approva con propria delibera il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio che sono trasmessi, corredati dai pareri del Collegio sindacale e dell'Organo di indirizzo, al Presidente della Giunta della Regione Campania ed al Rettore.
11. Competono altresì al Direttore Generale tutte le funzioni e le attribuzioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. ed al d.lgs. 517/1999, oltre alle eventuali e specifiche attribuzioni previste dalla normativa regionale in materia, ove compatibili con la disciplina delle Aziende Ospedaliere Universitarie.
12. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore, con proprio atto:
 - assegna ai professori e ricercatori universitari, al fine di garantire l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza, l'attività assistenziale presso la AOU, compatibilmente con quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa;
 - nomina i Direttori dei DAI, scelti tra i Direttori di Struttura Complessa afferenti agli stessi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 517/1999;
 - attribuisce e revoca gli incarichi di direzione di Struttura Complessa ai professori universitari, sentito il Direttore del DAI a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 517/1999;
 - alloca i professori e i ricercatori universitari nei DAI sulla base del criterio della coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e la specifica attività del dipartimento.

Articolo 7 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore, uno dal Ministro dell'Economia e delle finanze ed uno dal Ministro della Salute (art. 1 comma 574 della Legge 190/2014).
2. Il Direttore Generale, acquisite le designazioni da parte degli Enti di riferimento, insedia con propria deliberazione il Collegio sindacale.
3. Il Collegio Sindacale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Il Collegio Sindacale inoltre:
 - riferisce almeno trimestralmente alla Università ed alla Regione, o su richiesta di queste ultime, sui risultati delle verifiche eseguite, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di grave irregolarità;
 - trasmette periodicamente agli stessi e, comunque, con cadenza semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'AOU.

Articolo 8 - L'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo ha la funzione di garantire la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'AOU con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, nonché di verificare la corretta attuazione degli obiettivi e della programmazione delle attività, con particolare riferimento ai DAI.

2. L'Organo d'indirizzo è nominato dal Presidente della Regione, ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti membri scelti per carica istituzionale o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione e ricerca:
 - a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
 - b) il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - c) un dirigente della Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania designato dal Direttore Generale della Tutela della Salute;
 - d) un membro designato dall'Università, nominato dal Rettore;
 - e) un membro della Regione, designato dal Presidente della Regione.
3. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti della stessa AOU, né altri componenti della Scuola di Medicina e Chirurgia strutturati presso l'AOU ad eccezione del Presidente della Scuola medesima, membro di diritto.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 517/1999, sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
5. Il Presidente dell'Organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e fissa l'ordine del giorno delle sedute.
6. Hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Organo d'indirizzo, senza diritto di voto, il Presidente della Regione ed il Rettore.
7. Il Direttore generale dell'AOU partecipa ai lavori dell'Organo d'indirizzo, senza diritto di voto.
8. L'Organo di indirizzo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.
9. L'Organo di indirizzo esprime parere obbligatorio al Direttore Generale circa la corretta integrazione delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza nel DAI al fine di un'efficace programmazione assistenziale.
10. L'Organo di indirizzo, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia, esprime parere sul documento programmatico elaborato dal Direttore Generale in merito alla coerenza tra l'attività assistenziale e le necessità didattiche e di ricerca. Il Direttore Generale, valutato l'indirizzo, predispone il programma annuale delle attività rendendolo compatibile con il bilancio preventivo e lo trasmette alla regione non oltre il 30 ottobre.
11. La Regione entro i 40 giorni successivi approva il predetto programma, valutata la compatibilità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

Articolo 9 – Il Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è organo dell'AOU, costituito con provvedimento del Direttore generale.
2. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai Direttori dei DAI e dai Direttori dei Dipartimenti Universitari in quanto strutture di coordinamento delle attività di ricerca e didattica (art. 6 Legge 240/2010) e dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e della legge regionale 23.12.2015, n. 20.
3. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale.
4. Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i dirigenti di singole strutture sia organizzative che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff del Direttore Generale e della Direzione Aziendale, nonché esperti anche esterni all'Amministrazione allorché risulti opportuna una valutazione tecnica in ordine ai singoli argomenti in discussione.
5. Il Collegio di Direzione, in particolare:

- concorre al governo delle attività cliniche;
 - partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
 - partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'Università;
 - concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'AOU, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
 - partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
6. Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Articolo 10 – L'Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da tre esperti di comprovata professionalità e competenza, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 14 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 e s.m.i., designati dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in conformità alle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge le attività di supporto alla direzione generale e all'Organo d'Indirizzo in materia di valutazione delle attività del personale, dei risultati ottenuti nella gestione dai dirigenti responsabili di struttura. Svolge le ordinarie verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

CAPO III - ATTO AZIENDALE e ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 11 - Ruolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. La Regione e l'Università concordano l'inserimento della AOU nella rete dell'Emergenza-Urgenza con la previsione, sulla base di uno specifico cronoprogramma, dell'attivazione di un DEA. Tanto in considerazione anche delle specifiche esigenze del SSR connesse alla formazione degli specializzandi e degli studenti dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.

Articolo 12 – Atto aziendale

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento di diritto privato necessario all'AOU per l'esercizio delle proprie attività; esso trova fondamento nell'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e nel presente Protocollo d'intesa.
2. L'Atto aziendale è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa, trasmette l'Atto aziendale alla Regione che, verificata la compatibilità con le linee guida regionali, procede alla relativa approvazione.
3. L'Atto aziendale individua in particolare:
 - I DAI, con l'elencazione delle unità operative che li compongono (complesse, semplici e semplici dipartimentali), con la specifica indicazione di quelle a conduzione universitaria e di quelle a conduzione ospedaliera istituite per soli fini assistenziali previa intesa con il Rettore, fermo restando

che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

- i rapporti fra i DAI, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche;
 - le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei DAI e delle strutture assistenziali, complesse e semplici che li compongono;
 - le modalità di organizzazione interna dei DAI assicurando che le attività integrate didattiche e scientifiche siano individuate d'intesa tra il Direttore Generale e il Rettore;
 - la procedura di attribuzione conferma e revoca degli incarichi di direzione dei DAI e delle strutture assistenziali;
 - gli elementi identificativi dell'AOU ed il patrimonio aziendale, compreso quello eventualmente conferito in uso all'AOU mediante specifico accordo con l'Università;
 - quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali in materia di Atto aziendale.

Articolo 13 – I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)

1. I DAI rappresentano il modello di gestione operativa di tutte le attività dell'AOU. I DAI sono individuati dal Direttore Generale nell'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti, tenendo conto, nell'ambito di detti vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia e dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse.
2. L'organizzazione delle attività assistenziali, integrate con quelle didattiche e di ricerca, in forma dipartimentale, ha lo scopo di:
 - fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
 - garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
 - assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;
 - consentire la partecipazione delle funzioni direzionali e delle strutture organizzative Aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate nell'AOU sulla base della normativa regionale vigente;
 - assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse.
3. I DAI sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie agli stessi assegnate, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.
4. I DAI sono costituiti da unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale, individuate nell'atto aziendale, nonché da Programmi infra e interdipartimentali.
5. Il Direttore del DAI è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sulla base di procedure e criteri stabiliti nell'atto aziendale, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il DAI e rimane titolare dell'unità operativa complessa cui è preposto.

6. I Direttori dei DAI, assumono la responsabilità nei confronti del Direttore Generale dell'AOU in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi affidati.
7. Il funzionamento di ciascun DAI è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi (Comitato di Dipartimento) e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento è adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici

1. Le unità operative, complesse e semplici, che compongono i singoli DAI sono quelle individuate con l'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore, in coerenza del Piano sanitario regionale e delle linee guida regionali nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, delle disponibilità di bilancio e da quanto previsto da altri atti programmatori. Ai sensi dell'art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012 e del DM 70/2015, le unità operative complesse e semplici a direzione universitaria concorrono al rispetto degli standard nazionali e regionali, fatte salve sopravvenute e/o diverse disposizioni normative nella materia.
2. I Direttori di struttura complessa ospedalieri sono individuati sulla base di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; i direttori di struttura complessa universitaria sono individuati tra i professori di prima e seconda fascia, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 comma 2.
3. Le responsabilità delle strutture semplici, articolazioni di strutture complesse o dipartimentali, sono assegnate al personale universitario e/o al personale ospedaliero afferente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 15 - Fabbisogno di Personale

1. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e con separato atto, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce il fabbisogno di personale dell'AOU costituita dal personale dipendente dall'AOU, dai professori e ricercatori universitari e dal personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che svolge attività assistenziale a tempo pieno, per il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato dall'AOU ed approvato dalla Regione.
2. Il personale universitario, che deve svolgere l'attività assistenziale al fine di garantire l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza, viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'AOU previa intesa con il Rettore, in conformità ad una integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale ai fini del rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di laurea.
3. Ogni anno si valutano eventuali modifiche e/o integrazioni degli allegati sopra definiti sempre nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'AOU approvato dalla Regione Campania.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 16 - Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, che deve essere predisposto dall'AOU in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale delle attività didattiche e di ricerca, indica gli obiettivi, comprensivi di misure e tempi, e le strategie, l'assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.

2. Il piano, in particolare, contiene l'indicazione:
 - dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;
 - delle modalità di funzionamento dei servizi;
 - dell'attività formativa deliberata dai competenti organi accademici;
 - dei progetti di ricerca finalizzata, approvati dai competenti organi accademici;
 - dello sviluppo di progetti aziendali di ricerca;
 - dei programmi di formazione di competenza aziendale;
 - delle modalità d'integrazione dell'attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca, acquisito in merito il parere dell'organo d'indirizzo;
 - del grado di sviluppo della gestione budgetaria;
 - del grado di sviluppo del controllo di gestione;
 - dei programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
 - delle modalità di esercizio della libera professione secondo apposito regolamento;
 - del sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti.
3. Il piano triennale aziendale viene adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 17 - Piano di attività annuale

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso il piano di attività annuale.
2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare coerenza nelle parti del bilancio economico di previsione annuale dell'AOU.
3. Il piano di attività annuale costituisce un allegato del bilancio economico di previsione annuale.

Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale

1. Al sostegno economico finanziario dell'AOU concorrono la Regione e l'Università.
2. La Regione finanzia le attività assistenziali dell'AOU nei modi previsti dall'art 7 del D.Lgs. 517/1999 e nel rispetto dei vincoli finanziari fissati dal Piano di rientro dal disavanzo e programmi operativi. In tale finanziamento è compresa la remunerazione della maggiorazione del 7% dell'intero valore delle attività assistenziali tenuto conto dei più elevati costi sostenuti dall'AOU per effetto delle attività di ricerca e di didattica, al netto della quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto del personale universitario. Il finanziamento remunera:

- a. le prestazioni di ricovero ospedaliero, ordinario e diurno, di day service e di specialistica ambulatoriale valorizzate secondo le vigenti tariffe regionali, per presidi a più alta complessità;
- b. i programmi, le funzioni e le prestazioni erogate in emergenza e in quanto assicurate;
- c. le funzioni e le attività di trapianto di tessuto, di midollo osseo e d'organo;
- d. i programmi, le funzioni e le attività erogate dai centri riconosciuti di riferimento regionale.

Il finanziamento delle funzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) non può superare il 30% previsto dal DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012. La Regione e l'AOU si impegnano a valutare la possibilità di integrare il finanziamento delle funzioni con eventuali attività classificabili quali servizi sanitari e non sanitari, stipulando accordi integrativi al presente protocollo, oggetto di specifica approvazione degli organi regionali ai fini della determinazione e della copertura dei maggiori oneri che ne conseguiranno a carico della Regione e/o delle AASS.

3. All'AOU sono inoltre trasferite con le modalità definite nella normativa nazionale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate con provvedimenti regionali le risorse finanziarie indicate nel programma regionale di

interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, ex art 20 della Legge 11.3.1998 n. 67.

4. Nuovi programmi assistenziali specificamente richiesti dalla Regione all'AOU saranno finanziati secondo modalità riportate in appositi accordi aggiuntivi.

CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO

Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori

1. Nell'ambito dell'AOU i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'AOU sono individuati, con il provvedimento di cui all'articolo 15 comma 1. Il personale docente e ricercatore in convenzione con l'Azienda è elencato nell'Allegato B.
2. Per i professori e ricercatori, con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza ai DAI, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del DAI e della struttura di afferenza. A tal fine l'Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all'AOU, se non già predefiniti in precedente accordo. L'AOU verifica i presupposti di legittimità per l'inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti.
3. Raggiunta l'intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l'AOU dispone l'integrazione assistenziale dell'interessato. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende di cui all'art. 2 comma 3 sono individuati con determina del Direttore Generale, previa intesa con il Rettore e sentito il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, sulla base dell'organico stabilito nelle convenzioni di cui al predetto articolo.
4. Ai professori ed ai ricercatori di Settori Scientifico Disciplinari medici è garantita l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza nel rispetto della valenza clinica della disciplina e la conseguente attribuzione delle funzioni assistenziali all'interno dell'AOU o in uno degli Enti di cui all'art. 2 comma 3.
5. Ai professori e ricercatori, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale dirigente del SSN. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale.
6. Al personale sanitario dipendente del SSN tranistato o che transiterà senza soluzione di continuità nel ruolo di professore o ricercatore universitario e viceversa , si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24,25,26 e 31 del DPR 761/79 e smi, compatibilmente con quanto disciplinato in materia dai CCNLL vigenti.

Articolo 20 – Attribuzione di incarichi ai professori e ricercatori universitari

1. Il Direttore Generale d'intesa con il Rettore disciplina mediante successivi regolamenti adottati le seguenti procedure per:
 - a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario, garantendo pari opportunità di accesso ai professori ed ai ricercatori per tutte le strutture facenti parti dei DAI in cui si articola l'AOU;
 - b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti all'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all'art. 5 comma 13 del d.lgs. 517/1999.

2. Nel rispetto del presente Protocollo, l'Atto aziendale disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei DAI stessi, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione.
3. L'incarico assistenziale attribuito a professori e ricercatori universitari avviene a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto individuale con il Direttore Generale dell'AOU. Tale modalità si applica anche ai conferimenti di cui all'art. 2 comma 3.
4. Salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio sono:
 - la durata dell'incarico;
 - le funzioni e le responsabilità;
 - gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
 - il trattamento economico.
5. L'Atto aziendale degli Enti di cui all'art. 2 comma 3 individua le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a direzione ospedaliera. Per le strutture complesse a direzione universitaria la nomina e revoca del direttore è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 517/1999, dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del Direttore del DAI sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Per le strutture complesse a direzione ospedaliera si rispetta la normativa prevista dai CCNL Sanità.
6. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.lgs. 517/1999, ai professori ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa si applicano le regole previste dall'art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/1992 in materia di attestato di formazione manageriale che può essere eventualmente sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della Sanità e dell'Università e della Ricerca.
7. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione universitaria e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i professori e ricercatori in possesso dei previsti requisiti per l'accesso a tali incarichi. Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria l'individuazione del responsabile da parte del Direttore Generale avviene, d'intesa con il Rettore, su proposta del Direttore del DAI di appartenenza.
8. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione ospedaliera e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale.
9. Il Direttore Generale dell'AOU informa il Rettore in ordine all'attribuzione e/o revoca degli incarichi di unità operativa semplice e unità operativa semplice dipartimentale a direzione ospedaliera.
10. Ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa è affidato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia, la responsabilità e la gestione dei programmi inter e/o infra-dipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di struttura complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata, d'intesa con il Rettore, ai professori di seconda fascia, ai quali tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura semplice.
11. La valutazione dei professori e dei ricercatori è effettuata sulla base dei principi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 517/1999, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL Area Medica e Sanitaria.
12. Non possono essere conferiti incarichi a personale universitario senza preventivo riconoscimento della relativa funzione assistenziale anche al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di accesso.

Articolo 21 – Impegno orario dei professori e dei ricercatori

1. Stante l'inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, il debito orario del personale universitario, ai sensi del d.lgs. 517/1999 e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e le Università della Regione, è pari a quello complessivo, stabilito per il personale dirigente del SSN di corrispondente livello, 38 ore/settimana ai sensi del d.lgs. 66 dell'8.4.2003 sulla base delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, e ai sensi del CCNL vigente della Dirigenza Area Sanitaria, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, nel rispetto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall'attività assistenziale.
2. La rilevazione dell'orario di lavoro avviene con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero del SSN sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale, relativo alla rilevazione del controllo orario informatizzato del personale universitario con compiti assistenziali.
3. I DAI garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario per quanto attiene le funzioni assistenziali del personale in convenzione non sia inferiore alle 24 h/settimana, di cui 2h ai sensi del comma 5, tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo orario totale settimanale previsto in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario previste dalla Legge 161/2014.
4. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale;
5. I professori e ricercatori, nell'ambito del proprio orario di lavoro, hanno diritto a n. 2 ore/settimanali per l'attività di formazione ed aggiornamento. La fruizione da parte del personale della riserva oraria per attività non retribuite di formazione e aggiornamento, svolte al di fuori della struttura di appartenenza, deve avvenire previa autorizzazione del Direttore di struttura, al fine di consentire la programmazione del lavoro e la successiva corretta comunicazione, al competente Ufficio dell'AOU. La partecipazione a seminari, congressi, corsi di aggiornamento avviene secondo le norme in materia del comparto sanità ed i regolamenti aziendali attuativi.
6. L'autorizzazione per i periodi di congedo o di aspettativa per motivi di studio e ricerca è concessa dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale che ha la responsabilità di assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio delle attività sanitarie e della continuità assistenziale.
7. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'AOU.

Articolo 22 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

1. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999 ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso gli Enti di cui all'art. 2 comma 3 compete, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento aggiuntivo graduato e proporzionato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, i cui criteri e valori sono stabiliti dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza del SSN, assicurando comunque che il trattamento economico fondamentale complessivo non sia inferiore a quello del personale dirigente del SSR di pari funzioni, mansioni e anzianità, in rapporto all'impegno orario complessivo secondo quanto stabilito dall'art.21 comma 3 del presente protocollo.

2. Il trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei CCNL della dirigenza medica/sanitaria e universitaria.
3. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale spetta la retribuzione di posizione sulla base dell'incarico attribuito e di quanto disposto dai CCNL vigenti, fatte salve le nuove voci o indennità che il nuovo CCNL potrà contenere, per il personale dirigenziale del SSN. Nel rispetto del principio di uniformità di trattamento tra il personale universitario ed il personale ospedaliero, ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziali spettano, inoltre:
 - Indennità di struttura complessa, ove prevista;
 - Indennità di direzione di DAI, ove prevista;
 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro per coloro che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria secondo i CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN.
4. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali spetta altresì:
 - un trattamento aggiuntivo ai dirigenti a rapporto esclusivo, graduato in relazione ai risultati raggiunti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nella realizzazione degli obiettivi affidati nonché all'efficacia della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca secondo i criteri ed i valori stabiliti dai contratti integrativi aziendali;
 - i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.);
 - i costi del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale del SSN e con la programmazione dei professori e ricercatori della Scuola di Medicina e Chirurgia al fine di garantire, giusto quanto disposto dal d.lgs. 517/1999, l'integrazione tra ricerca didattica ed assistenza.
5. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale del SSR. Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori inseriti in assistenza è a carico dell'AOU ed erogati mensilmente dalla stessa;
6. L'AOU si impegna ad informare l'Università, annualmente, sulla consistenza di tali fondi che definisce il limite delle risorse sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999;
7. Ai ricercatori universitari a tempo determinato che svolgono, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l'AOU è riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 23 - Personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. Il personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali, viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'AOU previa intesa con il Rettore, in conformità ad una integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale, nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'AOU approvato dalla Regione Campania.
2. Il personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario di cui al comma 1 è elencato nell'Allegato C. L'AOU insieme all'Università attuano, con cadenza biennale, per una progressiva riduzione, una ricognizione sistematica del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali.

3. AOU ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l'uscita dalla convenzione del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.

Articolo 24 - Impegno orario del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. L'orario di lavoro settimanale del personale del ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario, è fissato secondo quanto disposto dal vigente CCNL Comparto Sanità.
2. L'impiego del personale del ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra l'AOU e l'Università, in modo da assicurare lo svolgimento delle attività.
3. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'AOU.
4. Le assenze sono autorizzate dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l'applicazione del CCNL Comparto Sanità.
5. Il Direttore Generale dell'Università si impegna a informare periodicamente l'AOU in relazione a tutti gli accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. dell'Università relativi al personale universitario in convenzione, avendo cura di verificare il rispetto del Protocollo d'Intesa.

Articolo 25 – Trattamento economico del personale non docente e ricercatore ruolo tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario

1. Ai fini della determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario di cui all'art.23 comma 1 e comma 2, è riconosciuta l'applicazione dell'art 31 del D.P.R. 761/79 e delle specifiche disposizioni del CC.NN.LL. applicabili, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell'omologo del SSN come definito nel CCNL Comparto Sanità.
2. I trattamenti economici conseguenti all'esercizio delle attività assistenziali sono definiti, liquidati e pagati dall'AOU nell'ambito della sua autonomia. I provvedimenti adottati saranno comunicati all'Università, per gli ulteriori adempimenti di sua competenza. L'università e l'AOU possono prevedere la costituzione di un'apposita Commissione per la definizione di modalità attuative del presente articolo.
3. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
4. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal CCNL del Comparto Sanità, sarà sottoposto dall'AOU alla valutazione permanente delle attività al fine di attribuire un trattamento aggiuntivo di incentivazione equiparato nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso la stessa.
5. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale del SSR. Le indennità ed i compensi accessori del personale non docente inserito in assistenza sono a carico dell'AOU ed erogati mensilmente dall'AOU stessa;
6. L'amministrazione del personale universitario sarà effettuata in collaborazione tra l'Università e l'AOU secondo i seguenti principi:
 - a. i provvedimenti concernenti lo stato giuridico universitario e il trattamento economico principale restano nell'esclusiva competenza dell'Università. Per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare, esso, a partire dal rimprovero scritto, è di competenza dell'Università sulla base di

tempestiva segnalazione da parte degli organi dell'AOU, previa compiuta istruttoria da parte di quest'ultima;

- b. i provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non comportano riflessi sul trattamento economico principale a valere sul bilancio universitario saranno adottati dall'AOU, nel rispetto dallo stato giuridico universitario.

7. L'AOU si impegna a tenere indenne l'Università dagli effetti di sentenze sfavorevoli, conseguenti a provvedimenti di competenza dell'AOU assunti nei confronti di professori, ricercatori e personale tecnico, amministrativo e sociosanitario, sia di natura economica che di tipo organizzativo.

CAPO V-II – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 26 - Personale universitario delle professioni sanitarie

1. Il personale universitario delle professioni sanitarie inserito negli organici delle Aziende di cui all'art. 2 comma 3 è ad esaurimento.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. La sua articolazione, fatto salvo quanto stabilito per il personale che svolge le funzioni di Direttore ADP e tutore di tirocinio, deve essere concordato con il Direttore della struttura/Dirigente delle professioni sanitarie presso cui l'interessato opera.
3. La progressione economica orizzontale del personale di cui al presente articolo si realizza con le modalità, valori economici e condizioni previste dalla normativa di riferimento per il personale del SSN e dagli accordi decentrati.
4. Al personale oggetto del presente articolo, oltre al trattamento economico universitario a carico dell'Università, è corrisposta a carico dell'AOU un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.
5. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente protocollo, fatte salve le specificità connesse al ruolo del personale universitario, si rinvia alla disciplina stabilita dai CCNL del Comparto Sanità e CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
6. I costi del personale universitario delle professioni sanitarie devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

CAPO V-III – ALTRO PERSONALE

Articolo 27 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni

1. Gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e le eventuali tipologie di contratti temporanei attivati dall'Università, per le finalità connesse all'attività di didattica e di ricerca e nell'ottica del principio di integrazione tra Università ed AOU, possono svolgere attività assistenziale previo rilascio del nulla osta e della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
2. Lo svolgimento dell'attività assistenziale di cui al comma 1 non può dar luogo alla costituzione di rapporti di lavoro con l'AOU né alla maturazione di requisiti per le procedure di stabilizzazione.
3. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende di cui all'art. 2 comma 3.

CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA

Articolo 28 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale

1. Le indennità ed i compensi accessori del personale universitario inserito in assistenza sono a carico dell'AOU ed erogati mensilmente dalla stessa.
2. I criteri di accesso e maturazione degli stessi sono i medesimi del personale dipendente.

Articolo 29 – Contrattazione decentrata

1. Nella AOU la contrattazione decentrata (aree della dirigenza medica, sanitaria, PTA e del comparto) si svolge con le OO.SS. dell' Istruzione e Ricerca e del SSN firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali.
2. Per gli aspetti che attengono alla funzione assistenziale dei professori e dei ricercatori universitari, la delegazione trattante di parte datoriale è composta dal Direttore Generale dell'AOU o suo delegato e dal Rettore dell'Università o suo delegato.

CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 30 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica, sanitaria e traslazionale. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla traslazionale;
 - la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.
2. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione anche per rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del SSR e per favorire l'accesso all'attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute e da istituzioni Europee, nonché da altre istituzioni pubbliche e private.
3. La Regione e l'Università concorrono ad incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici del SSR dipendenti delle Aziende di cui all'art. 2 comma 3 alle attività didattiche ed a quelle di ricerca clinica e sanitaria.

Articolo 31 – Attività formativa

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi e degli studenti dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'area sanitaria.
2. Con specifici protocolli d'intesa, stipulati tra la Regione e l'Università, sono disciplinate le modalità per la collaborazione tra SSR e Scuola di Medicina e Chirurgia

Articolo 32 – Centri di riferimento regionale

1. L'AOU si impegna a trasmettere alla Regione, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l'elenco dei centri di riferimento regionale effettivamente funzionanti e già riconosciuti da provvedimenti regionali.
2. La Regione, su richiesta del Direttore Generale dell'AOU, valuta le proposte di istituzione di nuovi centri di riferimento regionale per particolari patologie ad elevata complessità qualora le strutture proponenti siano dotate di specifici requisiti e rispondano alle esigenze della programmazione regionale.
3. Il procedimento di valutazione si fonda, in linea di principio, oltre che su elementi di natura assistenziale, scientifica e formativa, anche sui seguenti parametri:
 - disponibilità di posti letto dedicati alla patologia/disciplina oggetto del riferimento (ove necessari);

- disponibilità di adeguati strumenti diagnostici;
 - utilizzo di strumenti gestionali innovativi propri della clinical governance;
 - disponibilità di personale amministrativo per le incombenze correlate al funzionamento del centro;
 - possesso di tutte le risorse necessarie al funzionamento dello stesso;
 - produzione scientifica continuativa nel tempo e con pubblicazione annuale costante relativamente agli ultimi sette anni accademici strettamente correlati all'oggetto della richiesta.
4. La Regione, ogni tre anni, sottopone a valutazione i Centri di riferimento al fine di verificarne l'attività e la rispondenza al qualificato riconoscimento.

CAPO VII – PATRIMONIO

Articolo 33 – Patrimonio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. In apposito documento, aggiornato annualmente, sono censiti i beni di proprietà dell'AOU e dell'Università. I beni dell'Università sono valutati nel patrimonio dell'AOU ed alla cessazione della destinazione iniziale rientrano nella sua piena disponibilità. La modifica d'uso o la dichiarazione di fuori uso sono effettuati dall'AOU previo parere favorevole dell'ente proprietario. I beni mobili, immobili o comunque in uso gratuito all'Università possono essere concessi a titolo di uso gratuito all'AOU che si farà carico dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza.

CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 34 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Direttori Generali degli Enti del SSR sono individuati quali "datori di lavoro" ex d.lgs. 81/2008 nei confronti del personale docente e non docente inserito in attività assistenziale, degli specializzandi, dei dottorandi, degli assegnisti, limitatamente all'attività che viene espletata all'interno delle strutture deputate all'assistenza sanitaria. I locali adibiti ad attività assistenziale per i quali il datore di lavoro è individuato nel Direttore Generale dell'AOU e sono elencati nell'Allegato D.
2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo la Regione promuove incontri congiunti tra l'Università e le aziende al fine di uniformare e razionalizzare le misure inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un protocollo operativo di riferimento per tutte le aziende ed Enti del SSR.

Articolo 35 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività dell'AOU nei modi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 517/1999 e nel rispetto dei vincoli fissati dal Piano di rientro dal disavanzo.
2. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'AOU:
 - a) con l'apporto di professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e sociosanitario utilizzato presso le strutture dell'AOU mediante erogazione del relativo trattamento economico fondamentale, previsto dai CC.NN.LL. del comparto Università o da altre disposizioni normative, a carico del Fondo di Funzionamento ordinario assegnato annualmente all'Università dal MUR, e con la relativa gestione giuridica fino alla cessazione dal servizio dello stesso personale;

- b) con la concessione a titolo gratuito all'AOU, per l'intera durata del periodo di vigenza del presente protocollo, dei beni immobili sia demaniali che di proprietà dell'Università destinati in modo esclusivo all'attività assistenziale per i quali grava sull'AOU l'obbligo degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), fermo restando che il Direttore Generale assume per tale fattispecie la veste giuridica di Datore di Lavoro;
- c) l'Università si fa carico degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) dei beni immobili destinati ad esclusiva attività di ricerca e di didattica. Per i predetti ambienti il Rettore o suo delegato assume la veste di Datore di Lavoro;
- d) i beni immobili a destinazione assistenziale, didattica e di ricerca, nonché beni immobili ad esclusiva destinazione di didattica e di ricerca, sono elencati nell'Allegato E.
- e) con la concessione a titolo gratuito dei beni mobili e attrezzature già utilizzate anche per le attività assistenziali, con obbligo di manutenzione degli stessi beni da parte dell'AOU, fermo restando che a tale riguardo il Direttore Generale assume la veste giuridica di Datore di Lavoro;
- f) L'Università si fa carico della quota parte del valore economico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati all'attività didattica, quali, ad esempio, le aule, gli uffici della Presidenza e la Biblioteca, nonché delle attrezzature destinate alla didattica e alla ricerca, la cui individuazione è rinviata a un separato atto.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata

1. Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia dei provvedimenti in contrasto con il presente atto.
2. Il presente protocollo si pone in continuità con i rapporti già esistenti tra Università e le Aziende sanitarie del territorio presso cui l'Università opera per assicurare la piena realizzazione dell'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza in tutta la Regione Campania. Rimane fermo il ruolo dell'AOU quale Ente di riferimento.
3. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha la durata di anni tre.
4. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiama la normativa vigente ed in particolare il d.lgs. 517/1999 ed il D.P.C.M. 24.5.2001.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli lì.....

Università della Campania Luigi Vanvitelli

Il Magnifico Rettore Prof. Gianfranco Nicoletti

Regione Campania

Il Presidente On. Vincenzo De Luca